

Da: chieti@flcgil.it
Oggetto: Fwd: Buon anno e chiarimenti arretrati CCNL 2019-21
Data: 31/12/2022 07:32:51

AOOICMIGLIANICO Prot. 0000004 del 02/01/2023 II-10 (Entrata)
--

**SI prega di affiggere in bacheca sindacale
Grazie**

ARRETRATI DEL CONTRATTO 2019-212 CHIARIMENTI SUL CEDOLINO

Di seguito alcune indicazioni per comprendere gli importi accreditati

L'importo presente sul cedolino con **l'emissione speciale del 29 dicembre** comprende gli arretrati relativi agli anni 2019, 2020, 2021 (AP = anni precedenti) e al 2022 (AC = anno corrente), compresa la tredicesima. La dizione riportata sul cedolino "contratto 2019/2021" non si riferisce agli anni su cui sono stati calcolati gli arretrati, ma alla vigenza stessa del CCNL.

L'importo degli arretrati indicato sul cedolino **è al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali** che, anche se non compaiono, sono state detratte a monte. Pertanto, nel cedolino è riportato il solo imponibile ai fini Irpef e non il lordo dipendente.

Nelle nostre tabelle pubblicate le cifre relative agli arretrati sono lordo dipendente. Per ottenere l'importo netto -come già indicato a suo tempo nella tabella- occorre innanzitutto **sottrarre** le ritenute assistenziali e previdenziali **che sono pari all'11,15% per la retribuzione fondamentale e al 9,15% per la retribuzione accessoria** (rpd, cia, elemento perequativo). Per quanto riguarda i docenti di scuola dell'infanzia e primaria occorre aggiungere anche la trattenuta Enam che è pari allo 0,8%. Si ottiene così l'imponibile fiscale a cui poi vanno applicate le aliquote per le ritenute Irpef che sono diverse da persona a persona in base al reddito. Nel cedolino con gli arretrati inviato ai lavoratori sono indicate le competenze fisse (ovvero l'imponibile fiscale), le ritenute fiscali e quindi il netto pagato.

Per una corretta verifica degli arretrati occorre poi tener conto di eventuali periodi di servizio in cui il lavoratore abbia avuto una qualche riduzione del trattamento economico, ad es. nel caso di assenza per malattia fino a 10 giorni che comporta una decurtazione della retribuzione accessoria; oppure la trattenuta abbia riguardato la retribuzione dell'intera giornata di lavoro, è il caso ad es. dello sciopero giornaliero. In questi casi gli arretrati dovranno essere calcolati considerando tutti gli eventi che possano aver dato luogo ad una trattenuta dello stipendio del lavoratore.

Infine occorre tener conto della situazione di coloro che nel periodo considerato possono aver cambiato la propria posizione stipendiale, **ad es. coloro che sono passati da un gradone all'altro**, oppure che hanno prestato il servizio solo per una parte del periodo, ad es il personale precario o neo immesso in ruolo. In quest'ultimo caso gli arretrati corrispondono al periodo di effettivo servizio.

Arretrati supplenti: per i supplenti con contratti temporanei e saltuari **il calcolo degli arretrati è in lavorazione.** La procedura richiede più tempo perché è necessario estrarre i dati di tutte le supplenze fatte dai lavoratori dal 2019 ad al 2022. I relativi stipendi saranno automaticamente adeguati in base alle nuove tabelle contrattuali se lavorati dopo il 7 dicembre, diversamente riporteranno i vecchi importi e la differenza verrà inglobata negli arretrati.

Arretrati pensionati: chi è andato in pensione negli anni 2019/2021 **ha ricevuto gli arretrati** insieme all'altro personale di ruolo. Si ricorda che, chi nel frattempo ha modificato il conto corrente e quindi l'IBAN, deve rivolgersi alla ex scuola di servizio per comunicare il nuovo IBAN, in quanto non ha più la posizione NOIPA aperta.

Adeguamento nuovi stipendi: l'adeguamento dello stipendio ai nuovi importi tabellari sarà **effettuato con la rata di gennaio 2023**. Invece con la rata di febbraio 2023 verrà conglobato l'elemento perequativo che cesserà di essere corrisposto come specifica voce retributiva.

L'occasione è propizia per augurare a tutte e a tutti un buon 2023!

FLC CGIL CHIETI